

CONTRIBUTI PER ARTIGIANI E COMMERCianti PER L'ANNO 2013
(Fonte: Estratto Circ. INPS n° 24/13)

Con effetto **dal 1° Gennaio 2013 le aliquote contributive** per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti sono **incrementate di 0,45 punti percentuali** (Legge n° 214/11, art. 24, comma 22). Si rammenta inoltre che solo per gli iscritti alla **gestione commercianti**, all'aliquota contributiva viene sommata **l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**, differita al 31 Dicembre 2014.

La contribuzione per l'anno **2013** dovuta da artigiani e commercianti ai fini pensionistici è calcolata sulla prima fascia di reddito, **da € 15.357,00 (limite minimo di reddito ai fini contributivi) ad € 45.530,00**, con l'applicazione delle seguenti aliquote:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	21,75%	21,84%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	18,75%	18,84%

Sulla parte di reddito eccedente l'importo di **€ 45.530,00 e fino ad € 75.883,00 (€ 99.034,00** per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono per la prima volta con decorrenza dal 1/1/96 o successiva), la contribuzione è dovuta con l'applicazione delle seguenti aliquote:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	Fino a € 45.530,00	21,75%	21,84%
	Da € 45.530,01	22,75%	22,84%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino a € 45.530,00	18,75%	18,84%
	Da € 45.530,01	19,75%	19,84%

Pertanto, il **contributo minimo annuo** è:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.347,59 (3.340,15 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.361,41 (3.353,97 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 2.886,88 (2.879,44 IVS + 7,44 maternità)	€ 2.900,70 (2.893,26 IVS + 7,44 maternità)

Mentre, il **contributo massimo** annuo è di:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 16.808,08 (45.530,00 * 21,75% + 30.353,00 * 22,75%)	€ 16.876,38 (45.530,00 * 21,84% + 30.353,00 * 22,84%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 14.531,59 (45.530,00 * 18,75% + 30.353,00 * 19,75%)	€ 14.599,89 (45.530,00 * 18,84% + 30.353,00 * 19,84%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 22.074,94 (45.530,00 * 21,75% + 53.504,00 * 22,75%)	€ 22.164,07 (45.530,00 * 21,84% + 53.504,00 * 22,84%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 19.103,92 (45.530,00 * 18,75% + 53.504,00 * 19,75%)	€ 19.193,05 (45.530,00 * 18,84% + 53.504,00 * 19,84%)

Gli artigiani e commercianti devono corrispondere i contributi tramite i **modelli di pagamento unificati F24** alle seguenti scadenze:

- ✚ 16 Maggio, 20 Agosto, 18 Novembre 2013 e 17 Febbraio 2014 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- ✚ entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di Saldo 2012, primo Acconto 2013 e secondo Acconto 2013.

Precisazioni:

- ✚ solo per gli iscritti alla gestione **commercianti**, all'aliquota contributiva viene sommata **l'aliquota aggiuntiva dello 0,09%** ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, differita al 31 Dicembre 2014;
- ✚ il contributo dovuto per le prestazioni di maternità è pari ad € 0,62 mensili (€ 7,44 annui);
- ✚ continuano ad applicarsi le agevolazioni disposte:
 - ✓ per i lavoratori **autonomi già pensionati** presso le gestioni dell'INPS e **con più di 65 anni**, i quali possono richiedere l'applicazione del contributo ridotto della metà;
 - ✓ per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (aliquota ridotta);
- ✚ coloro che esercitano l'attività di **affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito**. Sono quindi tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivo, maggiorati dell'importo della contribuzione per prestazioni di maternità (€ 0,62 mensili)